

# NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata



## NOVITA' FISCALI MANOVRA E RIFORMA 2024

# FOCUS AGEVOLAZIONI 2024

a cura di Maria Chiara Ronzani

Ufficio Fiscale Apindustria Confimi Vicenza e coordinamento fiscale Confimi Industria

12 febbraio 2024

Materiale riservato ai partecipanti – riproduzione vietata

1

1

## SOMMARIO



### AGEVOLAZIONI 2024

- Maxi deduzione per nuove assunzioni a tempo indeterminato
- Abrogazione Ace
- Nuovi regolamenti Aiuti «De minimis» - Adeguamento massimali
- Crediti d'imposta R&S: Riversamento spontaneo e certificazione
- Credito imposta investimenti beni strumentali
- Regolarizzazione del magazzino
- Altre novità (cenni)

2

2



# NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata



## MAXI DEDUZIONE PER NUOVE ASSUNZIONI E ABROGAZIONE ACE

D.Lgs. n. 216/2023 - articoli 4 e 5

3

3

DLgs. 216/2023 art. 4



## Maxi deduzione del costo per nuove assunzioni per il 2024

D.Lgs 216/2023 – Attuazione del primo modulo Riforma Irpef e altre misure in tema di imposte redditi

ART. 4

« **1.** Per il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 [...], **per i titolari di reddito d'impresa e per gli esercenti arti e professioni, il costo del personale di nuova assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato è maggiorato, ai fini della determinazione del reddito, di un importo pari al 20 per cento del costo riferibile all'incremento occupazionale** determinato ai sensi del comma 3 [...]. L'agevolazione di cui al primo periodo spetta ai soggetti **che hanno esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2023 per almeno trecentosessantacinque giorni.**»

**Misura agevolativa temporanea - valida solo per 2024**

Disposizioni attuative in attesa di emanazione

4

4



# NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

DLgs. 216/2023 art. 4 

## Maxi Deduzione per nuove assunzioni 2024

### Requisiti soggettivi: Titolari di reddito di impresa e lavoro autonomo

**L'AGEVOLAZIONE SPETTA:**

- Soggetti ex art. 73 TUIR - **società di capitali e enti commerciali** (\*)
- **Imprese individuali** (incluse le imprese familiari e le aziende coniugali)
- **Società di persone** ed equiparate - ex art. 5 TUIR
- **Esercenti arti e professioni** che svolgono attività di lavoro autonomo ex art. 54 TUIR (inclusi studi associati)

**CONDIZIONE DI ACCESSO SOGGETTIVA:**  
**di aver esercitato l'attività nel periodo d'imposta in corso al 31/12/2023 per almeno 365 giorni**  
(2023 per i soggetti cd. «solari»)

**SOGGETTI ESCLUSI:**

- **tutti i soggetti che hanno avviato l'attività a partire dal 1° gennaio 2023** 
- imprese in liquidazione ordinaria
- Imprese in liquidazione giudiziale o assoggettate ad altri istituti liquidatori relativi alla crisi d'impresa
- soggetti "forfetari" - esclusione non presente nella norma ma nella relazione tecnica

(\*) Per gli enti di cui all'art. 73, co. 1 lett. c) del TUIR, il regime in questione opera esclusivamente in relazione al reddito d'impresa eventualmente conseguito.

5

5

DLgs. 216/2023 art. 4 

## Maxi Deduzione per nuove assunzioni 2024

### Requisito oggettivo: Incremento occupazionale (per n° dipendenti)

Per beneficiare dell'agevolazione devono essere soddisfatte **tre condizioni**:

1. **nuovi contratti di lavoro a tempo indeterminato**
2. **il numero dei dipendenti a tempo indeterminato** al termine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023 (2024)\* sia **superiore al numero dei dipendenti a tempo indeterminato «mediamente occupato»** del periodo d'imposta precedente (2023)\*

N. DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO AL 31/12/2024	>	N. DIPENDENTI A TEMPO INDETERMINATO MEDIAMENTE OCCUPATI AL 31/12/2023
---	---	---

NB: Società del gruppo – «l'incremento occupazionale va considerato **al netto delle diminuzioni occupazionali verificatesi in società controllate o collegate** ai sensi dell'art. 2359 C.c. o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto». (esclusa la controllante?????)

3. **il numero complessivo dei lavoratori dipendenti** – compresi quelli a tempo determinato - **alla fine del periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2023 (2024)\*, deve essere superiore a quello degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31/12/2023 (2023)\***

N. COMPLESSIVO DIPENDENTI AL 31/12/2024	>	N. COMPLESSIVO DIPENDENTI MEDIAMENTE OCCUPATI AL 31/12/2023
---	---	---

se risulta inferiore o pari al numero degli stessi lavoratori mediamente occupati nel periodo d'imposta in corso al 31/12/2023 (2023) => **nessuna agevolazione**

\* per i soggetti con periodo d'imposta 1/1 - 31/12 cd. «solari»

6

6

# NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

DLgs. 216/2023 art. 4 

## Maxi Deduzione per nuove assunzioni 2024

**Requisito oggettivo e base di calcolo: costo riferibile all'incremento occupazionale**

**DETERMINAZIONE DEL COSTO RIFERIBILE ALL'INCREMENTO OCCUPAZIONALE**  
è pari al **minore** tra:

- il «costo effettivo relativo ai nuovi assunti» e
- l'incremento complessivo del costo del personale iscritto a conto economico (voce B.9) rispetto a quello relativo all'esercizio in corso al 31 dicembre 2023

**COSTO DEL PERSONALE B.9 (2024)\* > COSTO DEL PERSONALE B.9 (2023)\***  
**Nel caso in cui non risulti alcun incremento → l'agevolazione non spetta**

**Precisazioni:**

- per i soggetti che non adottano lo schema di conto economico di cui all'art. 2425 c.c. si assumono le corrispondenti voci di costo del personale;
- i costi riferibili al personale dipendente sono imputati temporalmente in base alle regole applicabili ai fini della determinazione del reddito del contribuente<sup>1</sup>. Ad esempio, con il criterio di competenza per le imprese in contabilità ordinaria e con il criterio cassa / competenza per i lavoratori autonomi (cassa con riferimento ai costi "ordinari" e competenza con riferimento al TFR).

(1) La Relazione tecnica al decreto indica «per i soggetti in contabilità semplificata e per gli esercenti arti e professioni, detti costi rilevano secondo il principio di cassa».

\* per i soggetti con periodo d'imposta 1/1 - 31/12 cd. «solari»

7

7

DLgs. 216/2023 art. 4 

## Maxi Deduzione per nuove assunzioni 2024

### Coefficiente di maggiorazione del 20% - entità del beneficio

**COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE DEL 20%**  
da applicarsi alla determinazione del costo riferibile all'incremento occupazionale

Deduzione del costo dal 100% al 120%  
(costo = retribuzione + contributi + quota Tfr + ratei ferie/permessi ecc.)

**BENEFICIO FISCALE MAX = 20% x 24% (se soggetto IRES) = 4,8%**

Il beneficio tende a ridursi con il decorrere dei mesi dell'anno

---

**Misura temporanea limitata al SOLO esercizio successivo a quello in corso al 31/12/2023**  
(2024 per i soggetti cd. «solari»)

**Regime degli acconti d'imposta**  
Irrilevanza della agevolazione nella determinazione degli acconti 2024 (metodo previsionale) e 2025 (metodo storico)

---

**AGEVOLAZIONE SOLO AI FINI IRPEF/IRES – Variazione in diminuzione in DR REDDITI**

8

8

# NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

DLgs. 216/2023 art. 4



## Maxi Deduzione per nuove assunzioni 2024

### Specifico coefficiente di maggiorazione per assunzioni di lavoratori meritevoli di tutela

#### Presenza di nuovi assunti rientranti in categorie meritevoli di maggior tutela

Il costo riferibile a nuove assunzioni di **soggetti** rientranti in una delle **categorie di lavoratori** ritenute **meritevoli di maggiore tutela** – indicate nell'allegato 1 - è **moltiplicato per uno specifico coefficiente di maggiorazione stabilito con un apposito Decreto**, fermo restando che la complessiva maggiorazione **non ecceda il 10%** del costo del lavoro sostenuto per dette categorie.

#### LAVORATORI MERITEVOLI DI MAGGIOR TUTELA

- lavoratori molto svantaggiati ex art. 2, n. 99, Regolamento UE n. 651/2014;
- persone con disabilità ex art. 1, Legge n. 68/99, persone svantaggiate ex art. 1, Legge n. 381/91, ex degenti di ospedali psichiatrici, anche giudiziari, soggetti in trattamento psichiatrico, tossicodipendenti, alcolisti, minori in età lavorativa in situazioni di difficoltà familiare, persone detenute / internate in istituti penitenziari, condannati, internati ammessi alle misure alternative alla detenzione e al lavoro esterno ex art. 21, Legge n. 354/75;
- donne con almeno 2 figli di età inferiore a 18 anni o prive di un impiego regolarmente retribuito da almeno 6 mesi residenti in Regioni ammissibili ai finanziamenti nell'ambito dei fondi strutturali UE;
- giovani ammessi agli incentivi all'occupazione giovanile ex art. 27, comma 1, DL n. 48/2023;
- lavoratori con sede di lavoro in una Regione con PIL 2018 pro capite inferiore al 75% della media EU27 o comunque compreso tra il 75% e il 90%, e un tasso di occupazione inferiore alla media nazionale.
- soggetti già beneficiari del reddito di cittadinanza, decaduti dal beneficio e che non presentano i requisiti per accedere all'Assegno di inclusione.

9

9

DLgs. 216/2023 art. 4



## Maxi Deduzione per nuove assunzioni 2024

### Dubbi e considerazioni

#### Dubbi interpretativi

- La norma agevolativa reca la locuzione «nuove assunzioni» a tempo indeterminato. Nello specifico, il rapporto agevolato deve costituirsi *ab origine* a tempo indeterminato oppure sono da considerarsi tra le «nuove assunzioni» anche le trasformazioni di contratti stipulati in precedenza a tempo determinato?  
Si auspicano gli opportuni chiarimenti da parte dell'Agenzia delle entrate.
- L'ulteriore maggiorazione per le categorie protette nella percentuale non eccedente il 10%, come si applica? Le interpretazioni che si delineano sono due:
  - la prima ipotizza di sommare l'ulteriore maggiorazione, ad esempio, un 8% sul 20% previsto dalla norma; in tal caso la deduzione totale arriverebbe al  $(20\% + 8\%) = 28\%$ ;
  - la seconda consiste nel ritenere che tale ulteriore maggiorazione debba essere sommata al 100% del costo del lavoro che, pertanto, diventerebbe pari al 108%; su questa base sarebbe calcolato il 20%, per arrivare ad una maggiorazione complessiva del 21,6%.**Su questo ultimo aspetto, il decreto ministeriale di futura emanazione dovrebbe fare chiarezza.**
- La norma agevolativa risulta applicabile alle società neocostituite (beneficarie) a seguito di operazioni straordinarie?
- Come si calcolano i decrementi nelle società di gruppo? Vanno calcolati una sola volta?

#### Considerazione

**Formalizzare le nuove assunzioni (a tempo indeterminato) nei primi mesi dell'anno in corso al fine di fruire il maggior beneficio dalla superdeduzione**

10

10

# NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

DLgs. 216/2023 art. 4

**Maxi Deduzione per nuove assunzioni 2024**

Gli esempi

A cura di **Luca Galani**

<p><b>LA PICCOLA SRL</b> La società Alfa Srl ha 15 lavoratori a tempo indeterminato, il cui costo nel bilancio al 31 dicembre 2023 è pari a 725.000 euro.</p> <p><b>Le assunzioni</b> Nel 2024 assume quattro dipendenti a tempo indeterminato, sostenendo un costo di 160.000 euro. I dipendenti al 31 dicembre 2024 sono 18 (+3 sul 2023) e il costo complessivo da bilancio 2024 è di 850.000 euro (+125.000).</p> <p><b>L'agevolazione (Ires)</b> La superdeduzione è pari al 20% del minor valore tra 160.000 e 125.000 euro: (20% x 125.000) = <b>25.000 euro</b>. Minore Ires: <b>6.000 euro</b></p>	<p><b>LO STUDIO ASSOCIATO</b> Lo studio di architettura Beta ha cinque dipendenti, il cui costo, nel 2023 (criterio di cassa) è di 250.000 euro.</p> <p><b>L'assunzione e le uscite</b> A gennaio 2024, si assume un nuovo dipendente a tempo indeterminato con un costo pagato nel 2024 di 52.000 euro. A dicembre 2024 si dimettono due dipendenti che vengono sostituiti solo a inizio 2025. Il costo totale dei dipendenti pagato nel 2024 è pari a 277.000 euro (+ 25.000).</p> <p><b>L'agevolazione</b> Poiché i dipendenti al 31 dicembre 2024 sono quattro, numero inferiore alla media 2023, l'incentivo <b>non spetta</b>.</p>	<p><b>LA SOCIETÀ DI PERSONE</b> La Snc Rossi &amp; c. ha 25 addetti a tempo indeterminato, il cui costo 2023 è di 1.225.000 euro.</p> <p><b>Le assunzioni e l'uscita</b> A inizio 2024 si assumono tre lavoratori di categoria meritevole di tutela, con oneri di 120.000 euro (maggiorazione 10% 12.000 euro). Al fine 2024 sono in forza 27 lavoratori (+3 -1) e il costo 2024 è di 1.335.000 euro.</p> <p><b>L'agevolazione (Irpef)</b> Con la maggiorazione di 12.000, il costo figurativo del lavoro è 1.347.000 (+122.000 sul 2023). La deduzione ordinaria è il 20% di 120.000 euro. La deduzione complessiva, pari a <b>36.000 euro</b> (24.000 + 12.000), è fruita dai soci con la riduzione del reddito imputato <b>per trasparenza</b>.</p>	<p><b>LE SOCIETÀ IN GRUPPO</b> Industria Spa ha 500 addetti a tempo indeterminato e 80 a termine (580).</p> <p><b>Le assunzioni e le uscite</b> A inizio 2024, cessa il rapporto di 50 dipendenti a termine con assunzione di 60 lavoratori stabili. Il totale dei dipendenti a fine 2024 è di 590 (+10). Delta Srl, controllata da Industria Spa, nel 2024 riduce l'organico di 22 unità. Il costo totale del lavoro di Industria Spa nel 2024 supera quello sostenuto nel 2023.</p> <p><b>L'agevolazione</b> Industria Spa <b>non ha diritto</b> all'agevolazione perché la forza lavoro a fine 2024, contando la controllata Delta, si riduce di 12 unità (580+10-22).</p>
---	--	--	---

Fonte: «Sole 24 ore» del 23-10-2023

11

11

DLgs. 216/2023 art. 5

**Abrogazione agevolazione ACE**

**Abrogazione dell'agevolazione ACE - ex art. 1 D.L. n. 201/2011**

con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2023 (dal 2024\*)

- **L'esercizio 2023\*** rappresenta l'ultimo anno per poter beneficiare della deduzione dal reddito imponibile (IRES/IRPEF) dell'1,3% degli incrementi di patrimonio realizzati cumulativamente tra il 2011 e il 2023, per accantonamento di utili a riserve disponibili e per conferimenti in denaro dei soci
- **Ripporto delle deduzioni ACE maturate non utilizzate** senza limiti temporali fino ad esaurimento (Cir. AdE 2/E/2024)
- **Recapture** - la regola del riversamento Ace Innovativa o Super ACE 2021 per il 2023 (ultimo anno)

Attenzione come per annualità precedenti

Agli effetti negativi derivanti dalle distribuzioni che riducono in misura corrispondente la base ACE – senza «pro rata temporis» - e con il possibile recupero della ACE innovativa 2021

(\*) per i soggetti con esercizio sociale 1/1-31/12 cd. «solari»

12

12

# NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata



## AIUTI «DE MINIMIS» - NOVITA'

Regolamento UE 2023/2831

Regolamento UE 2023/2832

- Efficacia 1/1/2024 - 31/12/2030
- Adeguamento massimali
- Modifica del periodo di riferimento temporale

13

13

Regime «de minimis» - Reg. UE 2023/2831 e 2023/2832



## Aiuti in regime «de minimis»: nuova disciplina comunitaria dal 1° gennaio 2024

Il 13 dicembre 2023 la **Commissione Europea** ha emanato nuovi regolamenti de minimis:

- ❑ il **Regolamento (UE) 2023/2831** relativo all'applicazione degli **artt. 107 e 108** del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) agli aiuti «*de minimis*» - in sostituzione del precedente Regolamento UE 1407/2013 -
- ❑ il **Regolamento (UE) 2023/2832** per le **imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG)** - in sostituzione del precedente Regolamento UE 360/2012 -

**DECORRENZA**

**entrano in vigore dal 1° gennaio 2024 e si applicheranno sino al 31 dicembre 2030**

Pubblicazione in Gazzetta ufficiale dell'Unione Europea dell'UE del 15/12/2023 – Serie L

Questi regolamenti, in deroga al [Trattato di funzionamento dell'UE](#), hanno la finalità di consentire agli Stati membri della UE di sostenere alcuni settori di attività merceologiche o alcune tipologie di imprese con aiuti finanziari di modesta entità, tali da non incidere sugli scambi o di produrre effetti distorsivi della concorrenza, senza dover attendere un'autorizzazione da parte della Commissione UE.

14

14



# NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

Regime «de minimis» - Reg. UE 2023/2831 e 2023/2832 

## Aiuti in regime «de minimis»: Ambito di applicazione e soggetti beneficiari

**Regolamento (UE) 2023/2831** →  
si applica agli aiuti di Stato concessi **alle imprese di qualsiasi settore.**

**Regolamento (UE) 2023/2832** →  
si applica limitatamente alle **imprese che forniscono servizi di interesse economico generale (SIEG)** in qualsiasi settore.

I servizi d'interesse economico generale (SIEG) designano le attività commerciali che assolvono missioni d'interesse generale e sono soggetti a obblighi di servizio pubblico. Tra gli esempi di servizi d'interesse generale figurano i servizi di trasporto, di energia, di comunicazione, i servizi postali e sanitari. Possono essere forniti dallo Stato o dal settore privato.

**Eccezioni - articolo 1**  
I due Regolamenti non si applicano agli aiuti concessi alle imprese operanti in determinati settori: tra i quali la pesca, l'acquacoltura e l'agricoltura – poiché destinatari di una disciplina propria.

15

15

Regime «de minimis» - Reg. UE 2023/2831 e 2023/2832 

## Aiuti in regime «de minimis»: Definizione di «Impresa Unica»

IMPRESA => **qualsiasi entità** - persona fisica e giuridica - **che eserciti un'attività economica a prescindere dal suo status giuridico**

Sentenza 10-1-2006 Causa C- 222/04  
“un soggetto che, titolare di partecipazioni di controllo in una società, eserciti effettivamente tale controllo partecipando direttamente o indirettamente alla gestione di essa, deve essere considerato partecipante dell'attività economica [svolta dall'impresa]”.

↓  
Regolamento UE - articolo 2

IMPRESA UNICA => **tutte le imprese fra le quali intercorre almeno una delle seguenti relazioni:**

- un'impresa detiene la **maggioranza dei diritti di voto** degli azionisti o soci di un'altra impresa;
- un'impresa ha il **diritto di nominare o revocare** la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione, direzione o sorveglianza di un'altra impresa;
- un'impresa ha il diritto di esercitare un'**influenza dominante** su un'altra impresa in virtù di un contratto concluso con quest'ultima oppure in virtù di una clausola dello statuto di quest'ultima;
- un'impresa azionista o socia di un'altra **impresa controlla** da sola, in virtù di un **accordo stipulato** con altri azionisti o soci dell'altra impresa, la **maggioranza dei diritti di voto** degli azionisti o soci di quest'ultima.

La **dimensione del gruppo** deve essere calcolata **solo a livello del singolo Stato membro**, ovvero si tiene conto dei collegamenti solo delle **imprese con sede in Italia**. Il **concetto di impresa unica riguarda quindi esclusivamente la dimensione nazionale del gruppo.**

16

16

# NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

Regime «de minimis» - Reg. UE 2023/2831 e 2023/2832 

## Aiuti in regime «de minimis»:

### Nuovi massimali per il periodo 2024 - 2030

**Regolamento (UE) 2023/2831 art. 3**  
L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi da uno Stato membro non può superare l'importo di **300.000 euro nell'arco di tre anni per impresa unica**.  
In precedenza il limite era di 200.000 euro per tre esercizi finanziari per impresa unica.

**Non sono previsti massimali ridotti per altri settori o attività**  
**Tetto di 300.000 euro anche per le imprese del settore di trasporto merci su strada per conto terzi**, in precedenza il limite era di 100.000 euro.

**Regolamento (UE) 2023/2832 (SIEG) - art. 3**  
L'importo complessivo degli aiuti «de minimis» SIEG concessi da uno Stato membro ad un'impresa unica che fornisce servizi di interesse economico generale non può superare i **750.000 euro nell'arco di un triennio**.  
In precedenza il limite era di 500.000 euro nell'arco di tre esercizi finanziari per impresa unica.



17

17

Regime «de minimis» - Reg. UE 2023/2831 e 2023/2832 

## Aiuti in regime «de minimis»:

### Periodo di riferimento temporale su base mobile

**CRITERIO DI CALCOLO DEL TRIENNIO «MOBILE»**

Nuovo Regolamento (UE) 2023/2831 - Considerando 11  
Nuovo Regolamento (UE) 2023/2832 - Considerando 15

«Per ogni nuova concessione di aiuti «de minimis» si deve tener conto dell'importo complessivo degli aiuti «de minimis» concessi nei tre anni precedenti»

**Il periodo di tre anni antecedenti su base mobile**  
si calcola retroattivamente dal momento in cui gli aiuti sono concessi **computando a ritroso** fino al giorno del mese corrispondente a quello iniziale

Ad esempio, nel caso di un aiuto de minimis con data di concessione 10/2/2024, il calcolo dell'aiuto «concedibile» determinato sulla base degli aiuti concessi all'impresa unica dal 11/02/2021 al 10/02/2024 - periodo di verifica del non superamento del massimale -

Regolamenti precedenti: «nell'attuale esercizio finanziario nonché nei due esercizi finanziari precedenti»

18

18

# NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

Regime «de minimis» - Reg. UE 2023/2831 e 2023/2832 

**Aiuti in regime «de minimis»:**  
**Momento rilevante e verifica triennio**

Nuovo Regolamento (UE) 2023/2831 { Art. 3 comma 3 }  
Nuovo Regolamento (UE) 2023/2832

↓

**MOMENTO RILEVANTE**  
gli aiuti «de minimis» sono considerati concessi  
**nel momento in cui all'impresa è accordato il diritto di ricevere gli aiuti,**  
indipendentemente dalla data di erogazione degli aiuti «de minimis» all'impresa

↓

**DATA DI CONCESSIONE DEL BENEFICIO**  
(non quella di effettiva erogazione)

**punto di partenza per il computo a ritroso del triennio mobile  
per la verifica del rispetto del limite / superamento del massimale**

19

19

Regime «de minimis» - Reg. UE 2023/2831 e 2023/2832 

**Aiuti in regime «de minimis»:**  
**Operazioni societarie e massimali**

Nuovo Regolamento (UE) 2023/2831 { Art. 3 commi 8-9 }  
Nuovo Regolamento (UE) 2023/2832

**FUSIONI O ACQUISIZIONI**  
per determinare se gli eventuali nuovi aiuti «de minimis» a favore della nuova impresa o dell'impresa acquirente superano il massimale, **occorre tener conto di tutti gli aiuti «de minimis» precedentemente concessi a ciascuna delle imprese partecipanti alla fusione.** Gli aiuti «de minimis» concessi legalmente prima della fusione o dell'acquisizione restano legittimi.

**SCISSIONE**  
l'importo degli aiuti «de minimis» concesso prima della scissione è assegnato all'impresa che ne ha fruito, che in linea di principio è l'impresa che rileva le attività per le quali sono stati utilizzati gli aiuti «de minimis». Qualora tale attribuzione non sia possibile, l'aiuto «de minimis» è ripartito proporzionalmente sulla base del valore contabile del capitale azionario delle nuove imprese alla data effettiva della scissione.

20

20

# NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

Regime «*de minimis*» - Reg.UE 2023/2831 e Reg.UE 2023/2832 

## Aiuti in regime «*de minimis*»:

### Cumulabilità

Nuovo Regolamento (UE) 2023/2831 Nuovo Regolamento (UE) 2023/2832	{ Art. 5 }
--	------------

**REGOLA GENERALE SULLA CUMULABILITA'**  
La possibilità di fruizione di diverse forme di agevolazioni per uno stesso investimento dipende dalle specifiche disposizioni normative che regolano le singole misure agevolative.

Gli aiuti «*de minimis*» concessi a norma dei Regolamenti (UE) 2023/2831 e 2023/2832:

- sono tra loro cumulabili e lo sono anche con riferimento ad altri aiuti «*de minimis*» disciplinati da altri regolamenti (Reg.UE 1408/2013 sugli aiuti nel settore agricolo / Reg.UE 717/2014 sugli aiuti nel settore della pesca e acquacoltura, a concorrenza del massimale previsti da questi ultimi);
- non sono cumulabili con aiuti di Stato concessi per gli stessi costi ammissibili o con aiuti di Stato relativi alla stessa misura di finanziamento del rischio qualora tale cumulo superi le intensità o gli importi di aiuto più elevati stabiliti, per le specifiche circostanze di ogni caso, in un regolamento di esenzione per categoria o in una decisione della Commissione;
- che non sono concessi per specifici costi ammissibili o non sono a essi imputabili possono essere cumulati con altri aiuti di Stato concessi a norma di un regolamento d'esenzione per categoria o di una decisione adottata dalla Commissione.

21

21

Regime «*de minimis*» - Reg.UE 2023/2831 e Reg.UE 2023/2832 

## Aiuti in regime «*de minimis*»:

### Monitoraggio

Nuovo Regolamento (UE) 2023/2831 Nuovo Regolamento (UE) 2023/2832	{ Art. 6 }
--	------------

**Registro centrale nazionale per tutti i paesi membri**  
Previsione dal 1/1/2026 per ciascuno Stato membro dell'obbligo di istituire un registro centrale nazionale per monitorare gli Aiuti «*de minimis*».

I registri centrali nazionali esistenti che soddisfano i requisiti stabiliti dal presente regolamento possono continuare ad essere utilizzati. Le informazioni sugli aiuti «*de minimis*» riguardano l'identificazione del beneficiario, l'importo dell'aiuto, la data di concessione, l'autorità che concede l'aiuto, lo strumento di aiuto e il settore interessato codice Ateco/Nace.

Dal 12/8/2017 nel nostro paese è operativo il sistema di monitoraggio con il **Registro Nazionale degli Aiuti di Stato (RNA)** è previsto dall'art. 52 della Legge 234/2012 al fine di garantire il rispetto dei divieti di cumulo e degli obblighi di trasparenza e di pubblicità previsti dalla normativa europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.

[https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it\\_IT/home](https://www.rna.gov.it/sites/PortaleRNA/it_IT/home)

**Registro centrale unionale**  
La Commissione istituirà un registro centrale a livello dell'Unione che potrà essere utilizzato dagli Stati membri dal 1° gennaio 2026.

22

22

# NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata



## MANCATA ESPOSIZIONE DEI CREDITI D'IMPOSTA IN DICHIARAZIONE

D.Lgs. n. 1/2024 - art. 15

23

23



### D.Lgs 1/2024 « Dlg Adempimenti » - Art. 15

#### Crediti d'imposta e dichiarativi fiscali

#### La mancata indicazione in DR non comporta la decadenza



**La mancata indicazione dei crediti d'imposta**  
derivanti da agevolazioni, se spettanti,  
**nei modelli dichiarativi fiscali (Redditi/Irap/Iva e 770)**  
**non determina la decadenza del beneficio**



La novella si applica letteralmente con riferimento alle **dichiarazioni** relative ai **periodi d'imposta successivi** a quello in corso al 31 dicembre 2022



**dalle prossime dichiarazioni modelli 2024 relativi all'anno 2023\***

(nella generalità dei casi per gli incentivi automatici e semi automatici da indicare nel quadro RU REDDITI)

(\*) per coloro che hanno l'esercizio 1/1 -31/12 cd. «solari»

24

24

# NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

D.Lgs 1/2024 « Dlg Adempimenti » - Art. 15



**Attenzione**  **Crediti d'imposta e dichiarativi fiscali**

**La mancata indicazione in DR comporta la decadenza**

**LA NUOVA PREVISIONE NORMATIVA NON SI APPLICA AGLI AIUTI DI STATO / «DE MINIMIS»**  
- ex art. 10 del DM 31 maggio 2017 n. 115 -

**Art. 17 co. 2 DM MISE 115/2017 Registro nazionale degli aiuti di Stato - RNA**



- **aiuti fiscali automatici** non subordinati all'emanazione di Provvedimenti di concessione / autorizzazione
- **aiuti fiscali semi-automatici** subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione - comunque denominati - il cui importo non è determinabile nei predetti provvedimenti ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati

**si intendono concessi e sono registrati nel RNA dall'Agenzia delle Entrate nell'esercizio finanziario successivo a quello di presentazione della dichiarazione nella quale sono riportati da parte del beneficiario - QUADRO RS REDDITI**

-----

Gli obblighi di consultazione e di registrazione al RNA sono **effettuati successivamente** alla fruizione dell'incentivo dall'Amministrazione competente.

-----

**L'inadempimento degli obblighi di registrazione (RNA) determina l'illegittimità della fruizione dell'aiuto individuale da parte del beneficiario.**

25

25



**CREDITO D'IMPOSTA R&S**

Riversamento spontaneo - D.L. n. 145/2023 - art. 3  
Certificazione delle attività di R&S - Dpcm 15/9/2023

Quali rimedi si possono porre in un panorama in costante divenire ?

26

26

# NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

DL 145/2023 art. 3 – DL 146/2021 art. 5 comma 7 

## Credito d'imposta investimenti R&S

### Ulteriore proroga per il «riversamento spontaneo»

**Termine prorogato al 30 LUGLIO 2024 (~~30/11/2023~~)**  
per la presentazione dell'istanza per aderire  
alla procedura di riversamento spontaneo del credito R&S

↓

**Crediti d'imposta R&S - ex art. 3 del DL 145/2013 - maturati a decorrere:**

- dal periodo d'imposta **2015** (i.e. il periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31/12/2014)
- e fino al periodo d'imposta in corso al **31 dicembre 2019**

↓

**L'importo del credito** utilizzato in compensazione **indicato nella comunicazione** inviata alla AdE deve essere riversato entro il 16/12/2024, anche in tre rate annuali (scadenza 16/12/2024 -16/12/2025 -16/12/2026 + interessi al tasso legale dal 17/12/2024)

**senza applicazione di sanzioni ed interessi**  
**senza possibilità di avvalersi dell'istituto della compensazione**

Eliminazione delle sanzioni amministrative tributarie e penali

27

27

DL 145/2023 art. 3 – DL 146/2021 art. 5 comma 7 

## Credito d'imposta investimenti R&S

### Ulteriore proroga per il «riversamento spontaneo»

#### PRESUPPOSTI PER ACCEDERE

Le imprese possono accedere alla **procedura di riversamento spontaneo** a condizione che si trovino **in una delle seguenti fattispecie**:

- abbiano **realmente svolto, sostenendo le relative spese, attività** in tutto o in parte **non qualificabili come attività di ricerca o sviluppo**;
- abbiano applicato la disposizione sulle commesse con soggetti esteri in maniera **non conforme** al dettato dalla disposizione d'interpretazione autentica (obbligo di eseguire la ricerca in insediamenti italiani se commissionata a soggetti esteri);
- abbiano commesso **errori** nella **quantificazione** o nell'individuazione delle spese ammissibili in violazione dei principi di pertinenza e congruità;
- abbiano commesso **errori** nella **determinazione della media storica** di riferimento.

 **L'accesso alla procedura è escluso nel caso cui il credito R&S compensato sia il risultato di condotte fraudolente, fattispecie simulate, operazioni inesistenti e mancanza di documentazione.**

**NB:** Per i contribuenti in presenza dei requisiti per la procedura di riversamento (per i crediti di imposta relativi ex art. 5 co. 7 del DL 146/2021 compensati nel 2016 e 2017) i termini per la notifica degli avvisi di recupero e di ogni altro atto impositivo sono prorogati di un anno: l'atto potrà, rispettivamente, essere notificato entro il **31/12/2025** e il **31/12/2026**.

28

28

# NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

DL 73/2022 art. 23 – DPCM 15/9/2023 

## Credito d'imposta investimenti R&S

### Certificazione preventiva delle attività di R&S I&D

**CERTIFICAZIONE PREVENTIVA** DL 73/2022 art.23  
attestante la «qualificazione» degli investimenti effettuati o da effettuare

- in attività di ricerca e sviluppo / di innovazione tecnologica / di design e ideazione estetica (R&S I&D)
- in attività di innovazione tecnologica finalizzate al raggiungimento degli obiettivi di innovazione digitale 4.0 di transizione ecologica

ai fini del riconoscimento del credito d'imposta

↓

**La certificazione produce effetti vincolanti nei confronti del fisco/AF**  
**a condizione che**

1. le violazioni relative all'utilizzo indebito dei crediti d'imposta **non siano state già constatate con P.V.C.** (Processo Verbale di Costatazione) o con **relativo atto impositivo**
2. sia rilasciata da **soggetti iscritti nell'Albo dei certificatori presso il Mimit**

29

29

DL 73/2022 art. 23 – DPCM 15/9/2023 

## Credito d'imposta investimenti R&S

### Certificazione preventiva delle attività di R&S I&D

La certificazione preventiva può essere richiesta per entrambe le tipologie di credito d'imposta

Norma	A agevolazione	Periodo
Art. 3 DL 145/2013	Credito d'imposta ricerca e sviluppo	2015 - 2019
Art. 1 co. 200-201-202 Legge 160/2019	Credito d'imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica (compresa l'innovazione digitale 4.0 e la transizione ecologica), design e ideazione estetica	2020 e successivi

DPCM 15/9/2023 in vigore dal 19/11/2023

- si istituisce **l'Albo dei soggetti abilitati al rilascio delle certificazioni**
- definisce **gli aspetti procedurali e il contenuto della certificazione**

Modalità operative: Decreto Mimit da emanare entro il 17 febbraio 2024

30

30

# NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

DL 73/2022 art. 23 – DPCM 15/9/2023



## Credito d'imposta investimenti R&S Certificazione preventiva delle attività di R&S I&D



### CERTIFICAZIONE CREDITI R&S: COME FUNZIONERÀ

- Conferimento dell'incarico a un certificatore iscritto nell'apposito albo
- **Trasmissione della richiesta** telematica di certificazione al MIMIT **da parte dell'impresa**; da questa data, la notifica di PVC o atti impositivi non blocca le coperture offerte dalla norma
- Redazione della **relazione di certificazione** secondo le linee guida predisposte dal MIMIT
- **Trasmissione** al MIMIT della relazione di certificazione **da parte del certificatore** (entro 15 giorni)
- **Verifiche del MIMIT** con: (i) (eventuale) richiesta di documentazione integrativa entro 90 giorni dalla trasmissione della relazione; (ii) invio documentazione entro 15 giorni (più eventuali altri 15); (iii) conclusione dell'istruttoria entro i successivi 60 giorni
- Decorso i termini di cui al punto precedente, la **certificazione esplica effetti vincolanti** nei confronti dell'Amministrazione finanziaria in relazione alla qualificazione delle attività di R&S

31

31

DL 73/2022 art. 23 – DPCM 15/9/2023



## Credito d'imposta investimenti R&S Ulteriore proroga per il «riversamento spontaneo» e futura certificazione

Quali rimedi si possono porre in un panorama di disposizioni sul credito R&S in costante divenire ?

Come utilizzare questo maggior tempo?  
Per ripensamenti ed eventuale revoca?

E il dibattito in corso su:  
indebita compensazione di un credito non spettante o un credito inesistente  
e revisione del sistema sanzionatorio

32

32

# NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata



## REGOLARIZZAZIONE DEL MAGAZZINO

Legge 213/2023 articolo 1 commi 78 -85

Misura analoga già prevista in passato:  
Legge 488/1999 art. 9 co. 9-14 - chiarimenti di prassi CM 115/2000

33

33



**LDB 213/2023 art. 1 commi 78-85**

### Regolarizzazione del magazzino **Adeguamento esistenze iniziali dei beni**

**AMBITO SOGGETTIVO**  
**Tutte le imprese che non adottano gli IAS nella redazione del bilancio** (OIC adopter)  
Solo i soggetti tenuti alla redazione del bilancio ???  
Le imprese minori sembrerebbero escluse ??? Per queste le giacenze non hanno rilevanza ai fini dei redditi ma influenzano il calcolo ISA - si auspica un chiarimento ufficiale -  
**Nessun riferimento al punteggio ISA**

**AMBITO TEMPORALE DI RIFERIMENTO**  
Solo per il periodo d'imposta in corso al **30/9/2023**

**AMBITO OGGETTIVO**  
**Rimanenze iniziali di magazzino** del periodo in corso al 30/9/2023 - (in generale 2023)\*  
Beni oggetto dell'attività e impiegati nella produzione: **Prodotti finiti, merci, materie prime e sussidiarie, semilavorati ed altri beni mobili** (no beni strumentali) – ex art. 92 TUIR  
Sono escluse le esistenze iniziali di servizi relative ad opere, forniture e servizi ultrannuali – ex art. 93 TUIR

**MODALITA' DI ADEGUAMENTO**

- **Eliminazione di esistenze iniziali** per **quantità e/o valori superiori** a quelle esistenti
- **Iscrizione di esistenze iniziali** in precedenza omesse

**Pagamento di un'imposta sostitutiva (IRPEF/IRES/IRAP) del 18%** (sul valore di ricarico) e dell'**IVA - solo in caso di eliminazione di valori**

34

\* per i soggetti con esercizio 1/1 - 31/12 cd. "solari"

34

# NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

LDB 213/2023 art. 1 commi 78-85 

## Regolarizzazione del magazzino

### Modalità di adeguamento esistenze iniziali dei beni

LA REGOLARIZZAZIONE SI BASA SU DUE POSSIBILI OPERAZIONI:

**A) ELIMINAZIONE DI ESISTENZE INIZIALI → PER SOPRAVALUTAZIONE DEL MAGAZZINO**

↓

può essere effettuata **per quantità o per valori** se superiori a quelle effettive

**NB:** CM 115/E/2000 ha chiarito, a suo tempo che l'eliminazione può essere parziale o totale.

Ipotesi possibili:

- quantità corrette valorizzate ad un costo unitario superiore
- quantità maggiori rispetto a quelle effettive valorizzate ad un costo unitario corretto

**B) ISCRIZIONI DI ESISTENZE INIZIALI → DI BENI PRESENTI E NON CONTABILIZZATI**

↓

è consentita unicamente con riferimento alle **quantità di beni** presenti a fine esercizio 2022 e non contabilizzati tra le rimanenze finali del 2022

**NB:** CM 115/E/2000 ha precisato che non è consentita l'iscrizione di valori precedentemente sottostimati in quanto configurerebbe una "mera rivalutazione" – vietata dal C.C.

35

35

LDB 213/2023 art. 1 commi 78-85 

## Regolarizzazione del magazzino

### Costi per l'adeguamento delle esistenze

<b>ADEGUAMENTO PER ELIMINAZIONE DI VALORI SUPERIORI A QUELLI EFFETTIVI</b>	<p>Comporta il <b>versamento delle seguenti imposte:</b></p> <p><b>1) IVA</b> - presuntivamente non assolta - determinata applicando l'<b>aliquota media</b> al valore eliminato moltiplicato per il <b>previsto coefficiente di maggiorazione</b> stabilito con Decreto di prossima emanazione</p> <p><math>IVA = (VALORE ELIMINATO \times COEFFICIENTE DI MAGGIORAZIONE) \times \% IVA MEDIA 2023</math></p> <p><u>Aliquota IVA media:</u> determinata (considerando le operazioni non soggette o soggette a regimi speciali) come segue:</p> <p><math>IVA \text{ sulle operazioni al netto di quella sulle cessioni di beni ammortizzabili volume d'affari dichiarato}</math></p> <p><b>2) IMPOSTA sostitutiva del 18%</b>, da applicare alla differenza tra:</p> <p>(+) il valore eliminato moltiplicato per il previsto coefficiente di maggiorazione (-) il valore delle esistenze iniziali eliminato =</p> <p><math>18\% \times [(VALORE ELIMINATO \times COEFFICIENTE) - VALORE ESISTENZE INIZIALI 2023 ELIMINATO]</math></p>
<b>ADEGUAMENTO PER ISCRIZIONE DI ESISTENZE INIZIALI PRIMA OMESSE</b>	<p>Comporta il <b>versamento della sola imposta sostitutiva del 18% calcolata sul valore iscritto</b> – Non dovuta IVA -</p> <p><math>18\% \times VALORE ISCRITTO</math></p>

36

36

# NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

LDB 213/2023 art. 1 commi 78-85 

## Regolarizzazione del magazzino

### Adempimenti – Caratteristiche

**ADEMPIMENTI**

- Perfezionamento con indicazione in dichiarazione dei redditi:**  
nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in corso al 30/9/2023 (2023)\* indipendentemente dal pagamento.
- Versamento delle imposte in due rate di pari importo:**
  - ✓ 50% entro il termine di saldo delle imposte sui redditi (30/6/2024)\*
  - ✓ 50% entro il termine della 2ª rata di acconto delle imposte sui redditi (30/11/2024)\*L'omesso/carente pagamento non effettuato nei termini consegue l'iscrizione a ruolo a titolo definitivo delle somme non pagate e dei relativi interessi nonché delle sanzioni conseguenti all'adeguamento effettuato.

**CARATTERISTICHE**

- L'imposta sostitutiva non è deducibile ai fini dell'imposta sui redditi.
- L'adeguamento non rileva a fini sanzionatori di alcun genere.
- I valori «regolarizzati» sono riconosciuti ai fini civilistici e fiscali a decorrere dal periodo d'imposta in corso 30/9/2023 (2023)\* - nel limite del valore iscritto o eliminato - non possono essere utilizzati ai fini dell'accertamento in riferimento a periodi d'imposta precedenti a quello dell'avvenuta regolarizzazione. L'adeguamento non ha effetto sui processi verbali di constatazione consegnati e sugli accertamenti notificati entro 1/1/2024.

\* per i soggetti con periodo d'imposta 1/1 - 31/12 cd. «solari»

37

37

LDB 213/2023 art. 1 commi 78-85 

## Regolarizzazione del magazzino

### Scritture contabili e OIC 29

**ERRONEA QUANTIFICAZIONE DEL MAGAZZINO - REGOLE OIC 29 (dicembre - 2017)**



**PER I SOGGETTI OIC ADOPTER**  
**RAPPRESENTA**  
**UNA IMPROPRIA**  
**APPLICAZIONE DELLE**  
**CORRETTE REGOLE**  
**CONTABILI**

Art. 83 comma 1 del TUIR delimita il perimetro applicativo, a quei soggetti che sottopongono il proprio bilancio d'esercizio alla revisione legale dei conti

Le correzioni secondo l'Oic
<b>Definizione di errore</b>
Si definisce errore l'impropria o mancata applicazione di un principio contabile se, al momento in cui viene commesso, le informazioni ed i dati necessari per la sua corretta applicazione sono disponibili
<b>Errore rilevante</b>
Un errore è rilevante se può individualmente, o insieme ad altri errori, influenzare le decisioni economiche che gli utilizzatori assumono in base al bilancio; la valutazione dipende dalla dimensione e dalla natura dell'errore stesso ed è valutata a seconda delle circostanze. La correzione avviene con movimentazione del patrimonio netto, movimentando prioritariamente gli utili pregressi, salvo non sussistano voci più appropriate
<b>Errore non rilevante</b>
Un errore è non rilevante quando non assume le caratteristiche della precedente definizione. La correzione interessa il conto economico dell'anno in cui si assume il rimedio, con la conseguenza che i dati dell'anno risulteranno inquinati con quelli (non rilevanti) della correzione

Fonte: Italia Oggi Sette 29-1-2024

38

38

# NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

LDB 213/2023 art. 1 commi 78-85

**CONFIMI INDUSTRIA AREA FISCALE**

## Regolarizzazione del magazzino

### Criticità

**NORMA: L'adeguamento «non rileva ai fini sanzionatori di alcun genere» (comma 83)**

**CM 115/E/2000 - precisazione con riferimento alla regolarizzazione Legge 488/1999**

«L'ampia formulazione della norma fa ritenere che l'adeguamento non rileva neppure ai fini delle sanzioni di natura civile e penale. Pertanto, fermo restando l'ordinario potere dell'autorità giudiziaria, si ritiene che l'adeguamento non costituisca notizia di reato ai sensi dell'articolo 331 del codice di procedura penale, né ammissione di eventuale responsabilità penale da parte del contribuente o del suo rappresentante legale».

Il codice civile pone a favore dei soci o dei terzi delle azioni di tutela del proprio patrimonio possibili azioni per

- ✓ Falso in bilancio?
- ✓ Responsabilità degli amministratori?
- ✓ Responsabilità del revisore?

39

39

**CONFIMI INDUSTRIA AREA FISCALE**

## INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI LEGGE 178/2020 STATO DELL'ARTE

40

40

# NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

Credito imposta investimenti		PER MEMORIA		CONFIMI INDUSTRIA AREA FISCALE	
<b>ADDIO DAL 2023</b>		<b>BENI STRUMENTALI ORDINARI NUOVI</b> di cui ai commi 1054 e 1055 della L. 178/2020			
Investimenti	Dal 16.11.2020 al 31.12.2021 (o 31.6.2022 - 31.12.2022 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2021) <i>Modifica post DL Milleproroghe</i>	Dall'1.1.2022 al 31.12.2022 (o 30.6.2023 o 30.11.2023 con ordine e acconto almeno pari al 20% entro il 31.12.2022) <i>Modifica post DL Milleproroghe LDB 2023</i>	Beneficiari	Utilizzo	Adempimenti
<b>Beni materiali non 4.0</b>	10% per investimenti fino a 2 milioni € (15% per investimenti propedeutici al lavoro agile) comma 1054	6% per investimenti fino a 2 milioni € <b>comma 1055</b>	Imprese Esercenti arti e professioni	Tre quote annuali di pari importo a partire dall'anno di entrata in funzione	Indicazione norma in fatture e in altri documenti relativi all'acquisizione dei beni
<b>Beni immateriali non 4.0</b>	10% per investimenti fino a 1 milione € (15% per investimenti propedeutici al lavoro agile) comma 1054	6% per investimenti fino a 1 milione € <b>comma 1055</b>			
F24: cod. tributo 6935 /Fruizione dall' anno entrata in funzione					

41

Credito imposta investimenti		Modifica post DL Milleproroghe 2023		CONFIMI INDUSTRIA AREA FISCALE	
<b>BENI MATERIALI NUOVI 4.0 TABELLA A</b> Dal 2023 al 2025 con riduzione % e plafond per singola annualità					
<i>Modificata dalla LDB 2023 art. 1 co. 423 L 197/2022</i>					
Importo investimento	Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021 (o entro 31.12.2022 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2021) comma 1056	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 - 30.9.2023 o 30.11.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022) comma 1057 <i>Modifica post DL Milleproroghe LDB 2023</i>	Investimento Dal 1.1.2023 - 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025) comma 1057-bis		
Fino a € 2.500.000	50%	40%	20%		
Superiore a € 2.500.000 fino a € 10.000.000	30%	20%	10%		
Superiore a € 10.000.000 fino a € 20.000.000	10%	10%	5%		
	limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000	limite massimo costi complessivamente ammissibili € 20.000.000	limite massimo annuale costi complessivamente ammissibili € 20.000.000		
F24: cod. tributo 6936 (L. 178/2020) Fruizione in 3 quote annuali (dall'interconnessione) Nb: codice tributo 6933 (L. 160/2019) investimenti ante 16.11.2020					

42

# NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

Credito imposta investimenti				
BENI IMMATERIALI NUOVI 4.0 TABELLA B				
Beni immateriali nuovi "Industria 4.0" Tabella B				
Investimento 16.11.2020 - 31.12.2021  comma 1058	Investimento 1.1.2022 - 31.12.2022 (o entro 30.6.2023 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2022)  comma 1058	Investimento 1.1.2023 - 31.12.2023 (o entro 30.6.2024 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2023)  comma 1058	Investimento 1.1.2024 - 31.12.2024 (o entro 30.6.2025 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2024)  comma 1058-bis	Investimento 1.1.2025 - 31.12.2025 (o entro 30.6.2026 con acconto di almeno 20% entro 31.12.2025)  comma 1058-ter
20%	<del>20%</del> 50%  Modificata % art. 21 DL50/2022	20%	15%	10%
limite massimo costi ammissibili € 1.000.000	limite massimo costi ammissibili € 1.000.000	limite massimo costi ammissibili € 1.000.000	limite massimo costi ammissibili € 1.000.000	limite massimo costi ammissibili € 1.000.000

F24: cod. tributo 6937 (L. 178/2020) - codice tributo 6934 (L. 160/2019)

43

Credito imposta investimenti – DL 215/2023 «Mille proroghe»	
<p><b>BENI NUOVI ORDINARI E 4.0 - PROROGA DEI TERMINI</b></p> <p><b>MAGGIOR TERMINE PER COMPLETARE GLI INVESTIMENTI NUOVI «ORDINARI» E 4.0 «PRENOTATI» NEL 2022 NORMA IN DISCUSSIONE</b></p> <p><b>PROROGA DAL 30/11/2023 AL - 30/6/2024 ???</b></p> <p>del termine di consegna/acquisizione per i beni strumentali nuovi <b>PRENOTATI entro il 31/12/2022</b> ai fini della spettanza del credito d'imposta per investimenti su:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• beni strumentali «ordinari» materiali e immateriali - 2022 - (misura 6%)</li> <li>• beni strumentali materiali 4.0 – 2022 - (misura 40%)</li> </ul> <p>«cd.PRENOTAZIONE»: Presenza di un ordine vincolante/accettato dal fornitore, accompagnato da un acconto almeno del 20% effettuato entro il 31/12/2022, purché l'investimento sia effettuato (completato) al 30/11/2023 =&gt; 30/6/2024 ???</p> <p>NB: Beni immateriali 4.0 allegato B rimangono invariati i termini di completamento degli investimenti al 30/6/2023.</p>	

44

# NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

**Credito imposta investimenti**

**CONFIMI INDUSTRIA AREA FISCALE**

## PRENOTAZIONE E FINESTRA LUNGA

### PRENOTAZIONE

L'agevolazione spetta per gli investimenti «prenotati» con le regole che governano il *bonus* alla data di prenotazione a condizione che entro il termine previsto dalla Legge:

1. il relativo ordine risulti accettato dal venditore;
2. sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione (entro l'anno AAAA).

Fattispecie diverse dalla compravendita - «prenotazione»:

- acquisizione in leasing → pagamento maxicanone almeno pari al 20%
- beni realizzati mediante appalto → pagamento acconti almeno pari al 20% del costo complessivo previsto dal contratto
- realizzazioni in economia → pagamento di costi almeno pari al 20% dei costi complessivamente sostenuti nel periodo 1° gennaio AAAA – 30 giugno AAAA + 1 (non rileva, invece, la prima condizione)

Nel costo dell'investimento si considerano anche gli «oneri accessori» (OIC 16 montaggio, trasporti ecc...).

-----

Che succede se non si versa il 20% anche su questi oneri?  
Possibile aumentare l'anticipo al fornitore principale?

45

45

**Credito imposta investimenti**

**CONFIMI INDUSTRIA AREA FISCALE**

## BONUS INVESTIMENTI - REGOLE GENERALI

### REGOLA GENERALE: I MOMENTI FONDAMENTALI

EFFETTUAZIONE INVESTIMENTO	→	E' la data che rileva per individuare quale norma si applica all'investimento (con la deroga del 20%, che funge da prenotazione) e quindi si «genera» il credito d'imposta
ENTRATA IN FUNZIONE	→	E' il momento che rileva per individuare quando si attiva il credito d'imposta (utilizzo immediato o differito che sia)
INTERCONNESSIONE (asseverazione perizia se successiva)	→	E' il momento che rileva per individuare quando il credito «diventa» 4.0 (utilizzo della misura maggiorata)

46

46

# NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

**Credito imposta investimenti**

**CONFIMI INDUSTRIA AREA FISCALE**

## DATA DI EFFETTUAZIONE DELL'INVESTIMENTO

### REGOLE GENERALI SULLA COMPETENZA ART. 109 CO.1 E 2 TUIR

- nel caso di **acquisizione dei beni/compravendita**, rileva il **momento di consegna o spedizione** del bene ovvero, se successiva, la data in cui si verifica l'effetto traslativo della proprietà (irrilevanti, comunque, clausola riservato dominio);
- per i **beni in leasing**, rileva il **momento di consegna** del bene e **nel caso di clausola di prova**, diventa rilevante la dichiarazione di **esito positivo del collaudo** da parte del locatario;
- nel caso di investimento realizzato mediante **appalto**, rileva **la data di ultimazione** ovvero nel caso di stati avanzamento (SAL), la data in cui l'opera (macchinario o apparecchiatura) o porzione di essa, risulta verificata ed accettata dal committente **NB.: SAL definitivi liquidati nel periodo agevolato**;
- per i **leasing** relativi a beni realizzati **in appalto**, assumono rilievo i corrispettivi liquidati, nel periodo di vigenza dell'agevolazione, all'appaltatore, dalla società di leasing sulla base degli stati di avanzamento, fermo restando che, anche in questo caso, laddove sia prevista la clausola di prova a favore del locatario, diviene rilevante la dichiarazione di esito positivo del collaudo;
- per i **beni in economia** rilevano i costi imputabili all'investimento sostenuti nel periodo agevolato:
  - i costi se sostenuti per competenza limitatamente a ciascun periodo d'imposta;
  - per i servizi vale la data dell'ultimazione o, nell'eventualità, i SAL.

47

47

**Credito imposta investimenti**

**CONFIMI INDUSTRIA AREA FISCALE**

## ENTRATA IN FUNZIONE E INTERCONNESSIONE

**PER I BENI STRUMENTALI «ORDINARI» RILEVA L'ENTRATA IN FUNZIONE DEL BENE**

**INDICI SINTOMATICI DELL'UTILIZZO DEL BENE**

- il momento dal quale ha inizio il consumo di energia elettrica necessario per il suo funzionamento
- l'impiego di manodopera
- l'inserimento del bene nella catena produttiva
- le risultanze della contabilità
- quando comincia a produrre benefici economici

**PER I BENI STRUMENTALI 4.0 RILEVA L'INTERCONNESSIONE**

- ➔ Scambi di informazioni con sistemi interni (es.: sistema gestionale, sistemi di pianificazione, sistemi di progettazione e sviluppo del prodotto, monitoraggio, anche in remoto, e controllo, altre macchine dello stabilimento, ecc.) e/o esterni (es.: clienti, fornitori, partner nella progettazione e sviluppo collaborativo, altri siti di produzione, *supply chain*, ecc.) per mezzo di un collegamento basato su specifiche documentate disponibili pubblicamente e internazionalmente riconosciute (esempi: TCP-IP, HTTP, MQTT, ecc.);
- ➔ sia identificato univocamente, al fine di riconoscere l'origine delle informazioni, mediante l'utilizzo di standard di indirizzamento internazionalmente riconosciuti (es.: indirizzo IP).

48

48

# NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

**Credito imposta investimenti**

**BENI 4.0 - DATA DI UTILIZZO**

- Per i beni 4.0 L 160/2019 il credito è fruibile in **5 quote annuali** (3 per quelli immateriali) di pari importo dall'anno successivo a quello in cui avviene l'**interconnessione** (co. 191)
- Per i beni 4.0 L. 178/2020 il credito è fruibile in **3 quote annuali di pari importo dall'anno in cui avviene l'interconnessione** (co.1059)

**Interconnessione differita**

Se l'interconnessione interviene in un periodo d'imposta successivo a quello di entrata in funzione del bene, il credito d'imposta può essere fruito per la parte spettante riconosciuta per gli "altri beni" (nella misura del 6%) fino all'anno precedente a quello in cui si realizza l'interconnessione. Dall'anno dell'interconnessione il credito "Industria 4.0" va decurtato di quanto già fruito e suddiviso in un nuovo triennio di fruizione di pari importo.

- MISURA RIDOTTA PREVISTA PER GLI INVESTIMENTI 2022 DIVERSI DA QUELLI 4.0.
- PER GLI INVESTIMENTI 2023 - NESSUNA DECURTAZIONE - FRUIZIONE IN MISURA PIENA SOLO DOPO L'INTERCONNESSIONE NELLE QUOTE PREVISTE

**Utilizzo oltre terzo anno (circ. 9/E/2021)**

Nel caso in cui la quota annuale – o parte di essa – non sia utilizzata, l'ammontare residuo potrà essere riportato in avanti nelle dichiarazioni dei periodi d'imposta successivi senza limite temporale.

Per gli esercizi a «cavallo» il credito d'imposta segue l'anno solare.

49

49

**Credito imposta investimenti**

**BENI 4.0 – TARDIVA INTERCONNESSIONE 1/2**

**ASPETTI DA CONSIDERARE NELLA INTERCONNESSIONE TARDIVA**

1. **Sostanziale** - quantificazione del credito% - possesso dei requisiti 4.0 - prenotazione
2. **Utilizzo** – in F24 in misura ridotta o in misura piena post interconnessione
3. **Contabile** – iscrizione a bilancio del contributo conto impianti OIC 16
4. **Dichiarativo** – indicazione nel quadro RU del mod. Redditi, qualificato come credito 4.0 per l'intero importo del credito Faq ADE settembre 2022

**Risposta n. 71/2022**

In caso di ritardo nell'interconnessione l'agevolazione non viene meno, a condizione che:

- le **caratteristiche tecniche richieste** dalla disciplina 4.0 **siano presenti nel bene già anteriormente al suo primo utilizzo (o messa in funzione)**
- e **tutte le caratteristiche tecnologiche e di interconnessione permangano per l'intero periodo di fruizione del beneficio.**

La circostanza che l'interconnessione possa avvenire anche in un periodo d'imposta successivo non può estendersi fino a ricomprendere "qualsiasi" periodo d'imposta, in quanto **la tardiva interconnessione deve dipendere da condizioni oggettive che devono essere documentate e dimostrate dall'impresa** e non da comportamenti discrezionali e strumentali del contribuente.

50

50

# NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

Credito imposta investimenti 

## BENI 4.0 – TARDIVA INTERCONNESSIONE 2/2

### ASPETTI DA CONSIDERARE NELLA INTERCONNESSIONE TARDIVA

- 1. Sostanziale** - quantificazione del credito% - possesso dei requisiti 4.0 - prenotazione
- 2. Utilizzo** – in F24 in misura ridotta o in misura piena post interconnessione
- 3. Contabile** – iscrizione a bilancio del contributo conto impianti OIC 16
- 4. Dichiarativo** – indicazione nel quadro RU del mod. Redditi, qualificato come credito 4.0 per l'intero importo credito - Faq ADE settembre 2022

**Esempio:**  
**Bene 4.0 - investimento 2022 - entrato in funzione nel 1/11/2022 ed interconnesso nel 2023 - in possesso di tutte le caratteristiche - valore 300.000 €**  
**Si decide per la fruizione ridotta in compensazione con F24 il 16/11/2022 e si procede con:**

- Quantificazione del credito pari al 2% (6% /3 quote) pari a 6.000 €
- **Compensazione in data 16/11/2022 con F24 codice tributo 6936 (Credito 4.0) anno di riferimento 2022 (anno di entrata in funzione del bene)\***
- Iscrizione a bilancio del contributo per l'importo del contributo riferito al 6% (18.000 €)
- Indicazione nel quadro RU del mod. REDDITI 2023 dell'intero credito 4.0 (del 40% pari a 120.000 €) e della prima quota «ridotta» di 1/3 fruita in compensazione di 6.000 € nel 2022.

**\* Nel mod. F24 post interconnessione si dovrà indicare quale anno di riferimento il 2023**

51

51

Credito imposta investimenti 

## BENI 4.0 – TARDIVA INTERCONNESSIONE

**Sabatini "Industria 4.0" conclusione investimento e interconnessione**

Tempistica:

1. Presentazione domanda contributo e richiesta di finanziamento prima di firmare il contratto;
2. Conclusione investimento entro 12 mesi dalla stipula del contratto di finanziamento;
3. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante l'ultimazione dell'investimento da inviarsi al Ministero entro 60 giorni da detta ultimazione;
4. Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante, per le varie macchine/matricola, l'effettuazione degli interventi di interconnessione entro i termini perentori (cioè a pena di revoca dell'agevolazione) di richiesta di erogazione della prima quota di contributo, ossia (al più tardi) entro 120 giorni dal termine ultimo previsto per la conclusione dell'investimento.

**CONSEGUENZA**

ATTENZIONE - termine rigido per l'interconnessione –  
nell'ipotesi in cui si tergiversi fino all'ultimo con la richiesta della prima rata di contributo, l'interconnessione potrà avvenire al più tardi entro 16 mesi (circa) dalla stipula del finanziamento: **12 mesi più massimo 120 giorni. Regola generale**

**Eccezione**  
**SOLO PER I CONTRATTI DI FINANZIAMENTO STIPULATI DAL 1/1/2022 AL 30/6/2022**  
**VIENE PREVISTA LA PROROGA DI 6 MESI DEL TERMINE PER ULTIMAZIONE DEGLI INVESTIMENTI**  
**(mesi 12 previsti + 6 mesi prorogati) = 18 MESI**

52

52

# NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

**Credito imposta investimenti** 

## BENI 4.0 – regole DA RICORDARE 1/3

- Comunicazione al MISE (statistica) entro la Dichiarazione dei redditi
- Regolarità contributiva → va verificata alla data di utilizzo in compensazione - disponibilità DURC al momento della compensazione - il DURC «irregolare» (richiesto e non rilasciato o non ottenibile se richiesto) preclude la fruizione
- Rispetto normativa sicurezza lavoro
- Preclusione per imprese destinatarie di sanzioni interdittive dlgs 231/2001
- Recapture nel caso di vendita/estromissione volontaria nel periodo di sorveglianza (31/12 del secondo anno)
- Perizia asseverata per i beni 4.0 di importo superiore a 300.000 euro, dichiarazione resa dal legale rappresentante se di importo inferiore o uguale.
- Mantenimento delle caratteristiche tecniche e interconnessione per tutto il periodo di fruizione del beneficio.

*Si evidenzia che il rispetto delle 5 caratteristiche tecniche sempre obbligatorie (§ 11.1.1 circ. 4/E/2017) e delle ulteriori 2 (minime) su 3 (§ 11.1.2 circ 4/2017), oltre al requisito dell'interconnessione, dovranno essere **mantenute in essere per tutto il periodo di godimento** dei benefici 4.0.; **mantenimento che l'impresa beneficiaria dovrà documentare, attraverso adeguata e sistematica reportistica, per tutto il periodo di fruizione dei benefici** (vedi Risposta AdE 394/2021 e Circ.AdE 9/E/2021 § 5.4)*

53

53

**Credito imposta investimenti** 

## BENI 4.0 – regole DA RICORDARE 2/3

**INDICAZIONE NORMA AGEVOLATIVA IN FATTURA / ALTRA DOCUMENTAZIONE**

Le fatture e gli altri documenti anche DDT devono riportare la dicitura della norma agevolativa utilizzando, ad esempio, la seguente formulazione:

<b>Investimenti fino al 15/11/2020</b> <i>Vecchia disciplina Legge 160/2019</i>	<b>“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex Art. 1, commi 184-194, Legge 160/2019 “</b>
<b>Investimenti dal 16/11/2020</b> <i>Nuova disciplina Legge 178/2020</i>	<b>“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex Art. 1, commi 1051-1063, Legge 178/2020”</b>

**RISPOSTE ADE 438-439 /10/2020 - FAQ MISE 10.15**

In caso di documenti già emessi, che siano sprovvisti della corretta indicazione normativa, è possibile procedere alla loro regolarizzazione, prima che inizino le attività di controllo.

FATTURE CARTACEE: si riporta la dicitura della norma agevolativa sull'originale di ciascuna fattura con scrittura indelebile utilizzando anche un apposito timbro.

FATTURE ELETTRONICHE:

- a) si stampa il documento di spesa apponendo sulla copia cartacea la predetta scritta indelebile e lo si conserva in modalità analogica (tradizionale)
- b) in alternativa, si realizza un'integrazione elettronica XML (similmente all'inversione contabile) allegando ("collegando") detto file alla fattura originaria, da inviare al Sdl e conservare in modo sostitutivo a norma.

**NB.: da eseguirsi PRIMA che inizino le attività di controllo**

54

54

# NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

Credito imposta investimenti

## BENI 4.0 – regole DA RICORDARE 3/3

**INDICAZIONE NORMA AGEVOLATIVA IN FATTURA / ALTRA DOCUMENTAZIONE**

Le fatture e gli altri documenti anche DDT devono riportare la dicitura della norma agevolativa utilizzando, ad esempio, la seguente formulazione:

<b>Investimenti dal 16/11/2020</b> <i>Nuova disciplina Legge 178/2020</i>	<b>“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex Art. 1, commi 1051-1063, Legge 178/2020”</b>
--	---

**Risposta ADE 18.5.2022 n. 270** ha precisato che la dicitura:

- va riportata anche sul documento di trasporto;
- non è richiesta sul verbale di collaudo / interconnessione del bene nel presupposto che lo stesso riguarda “univocamente i beni oggetto dell’investimento”.

**Risposta MEF - Interrogazione parlamentare 10.1.2024 n. 5-01787** conferma e precisa che:

- «tra i documenti idonei ad assolvere le predette funzioni, oltre alla fattura, devono ritenersi ricompresi anche i documenti di trasporto che certificano la consegna del bene ed in relazione ai quali, pertanto, resta fermo, in linea generale, il predetto obbligo di indicare il riferimento alle disposizioni agevolative»;
- «potrà considerarsi formalmente rispettata nei casi in cui la fattura, che contenga regolarmente l'espresso riferimento alle disposizioni ... richiami chiaramente ed univocamente il documento di trasporto nel quale è stata omessa l'indicazione della norma agevolativa».

55

Credito imposta investimenti

## BENI ESCLUSI

➔ Confermata l'esclusione per:

- veicoli di cui all'art. 164, comma 1, TUIR;
- beni materiali strumentali per i quali il DM 31.12.88 prevede un coefficiente di ammortamento inferiore al 6,5%;
- fabbricati e costruzioni;
- beni gratuitamente devolvibili delle imprese operanti in concessione e a tariffa nei settori dell'energia / acqua / trasporti, infrastrutture, poste / telecomunicazioni, raccolta e depurazione delle acque di scarico e smaltimento rifiuti;
- beni ricompresi nei seguenti gruppi:

Gruppo V	Industrie manifatturiere alimentari	Specie 19 - imbottigliamento di acque minerali naturali	Conduttore	8,0%
Gruppo XVII		Specie 2/b - produzione e distribuzione di gas naturale	Condotte per usi civili (reti urbane)	8,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai centri di produzione	10,0%
			Condotte dorsali per trasporto a grandi distanze dai giacimenti gassoso acqueriferi; condotte di derivazione e di allacciamento	12,0%
			Conduttore	8,0%
		Specie 4/b - stabilimenti termali, idrotermali		
Gruppo XVIII	Industrie dei trasporti e delle telecomunicazioni			
		Specie 4 e 5 - ferrovie, compreso l'esercizio di binari di raccordo per conto terzi, l'esercizio di vagoni letto e ristorante. Tramvie interurbane, urbane e suburbane, ferrovie metropolitane, fovie, funicolari, funivie, slittovie ed ascensori	Materiale rotabile, ferroviario e tramviario (motrici escluse)	7,5%
		Specie 1, 2 e 3 - trasporti aerei, marittimi, lacuali, fluviali e lagunari	Aereo completo di equipaggiamento (compreso motore a terra e salvo norme a parte in relazione ad esigenze di sicurezza)	12,0%

56

# NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

## Crediti imposta investimenti



### CREDITO D'IMPOSTA PER INVESTIMENTI IN BENI STRUMENTALI

#### INVESTIMENTI BENI STRUMENTALI - CIRCOLARE 9/E DEL 23/7/2021

#### PRECISAZIONI AL CREDITO D'IMPOSTA INVESTIMENTI 4.0

ART. 1 co. 35-36  
LEGGE 205/2017

#### PORTABILITA'/PROSECUZIONE DEL BENEFICIO



**SOLO**  
**PER INVESTIMENTI 4.0**

La fruizione del credito d'imposta prosegue – fino a concorrenza proporzionale al costo del nuovo investimento, se minore – anche in caso di dismissione del bene agevolato nel periodo di vigenza dell'agevolazione - senza perdere le residue quote del beneficio su BENI Industria 4.0

a condizione che

1. Il bene materiale strumentale nuovo abbia le caratteristiche tecnologiche analoghe o superiori
2. L'interconnessione e l'attestazione/perizia siano realizzate nello stesso periodo di imposta del realizzo

INTERVENTO SOSTITUTIVO

il beneficio è limitato al costo acquisizione del nuovo bene, se inferiore al costo del bene originario sostituito.

57

57

## Credito imposta investimenti



### PRASSI RECENTE

**Principio di diritto n. 4/2023**

**Momento di effettuazione dell'investimento** - art. 1 commi 1051-1063 Legge 178/2020 - ART. 109 TUIR - Circolari n. 4/E/2022 e 9/E/2022

**Precisazioni dell'Agenzia delle entrate**

Per i **beni mobili**:

- l'investimento si considera effettuato alla data di consegna o spedizione del bene, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui, in base alle clausole contrattuali, si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale; non si deve tener conto di eventuali clausole di riserva della proprietà
- laddove dalle previsioni contrattuali non si evinca esplicitamente la data del trasferimento della proprietà, si dovrà valutare caso per caso se la volontà delle parti del contratto sia stata quella di privilegiare la consegna/spedizione del bene oppure il completo adempimento delle ulteriori prestazioni poste a carico del fornitore

*«E' onere del contribuente procedere a una valutazione dei singoli contratti al fine di individuare, nel quadro dei principi sopra sanciti, la disciplina agevolativa applicabile al singolo investimento».*

**Suggerimenti:**

Al fine evitare errori su quale agevolazione sia applicabile è opportuno analizzare con cura i testi contrattuali e, se necessario, integrarli con pattuizioni esplicite circa il passaggio della proprietà dei macchinari.

58

58

# NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

**Credito imposta investimenti**

**PRASSI RECENTE**

**Principio di diritto n. 7/2023**

Non possono essere considerate destinatarie del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali le imprese "concessionarie" (in senso lato) dei servizi di cui all'art. 1 co. 1053 della L. 178/2020 quando:

- l'effettuazione degli investimenti costituisce un adempimento degli obblighi assunti nei confronti dell'ente pubblico concedente;
- sono previsti meccanismi (sub specie di adeguamento del corrispettivo del servizio fornito, comunque denominato, e/o contribuzione del soggetto concedente) che sterilizzano il rischio economico dell'investimento nei beni strumentali nuovi.

Ad avviso dell'Agenzia delle Entrate, per identificare il perimetro delle "imprese operanti in concessione e a tariffa" nei settori menzionati nell'art. 1 co. 1053 della L. 178/2020 occorre infatti valorizzare la ratio dell'agevolazione e non solo il tenore letterale della norma.

**La finalità del credito d'imposta è quella di incentivare l'effettuazione di nuovi investimenti, che altrimenti l'impresa non intraprenderebbe o intraprenderebbe in misura minore, da parte dei soggetti che sopportano i rischi degli investimenti stessi.**

59

59

**Credito imposta investimenti**

**PRASSI RECENTE**

**Risposta n. 21/2023**

In presenza di una serie di **atti di investimento realizzati per mezzo di diverse ed autonome acquisizioni di beni** effettuate presso diversi fornitori, i costi sostenuti devono essere ripartiti tra i diversi periodi di imposta agevolabili - e assoggettati alla disciplina vigente pro tempore - facendo riferimento all'acquisto di ciascun bene e di ciascun eventuale servizio ad esso correlato (se qualificabile come "onere accessorio"), secondo le regole generali della competenza fiscale (ex art. 109 TUIR9. Nel caso specifico, i singoli acquisti operati e i relativi oneri accessori, anche se effettuati a seguito della sottoscrizione di una scrittura privata modificativa, **devono essere considerati come autonomi atti di investimento, con conseguente applicazione della disciplina agevolativa pro tempore vigente.**

**Risposta n. 41/2023**

**Non spettanza** del credito d'imposta per investimenti in beni strumentali nuovi in capo al locatario quando questi ultimi sono **utilizzati in locazione operativa**. Diversamente, per il locatore spetta il beneficio se sopporta il rischio dell'investimento.

**Risposta n. 101/2023**

I **diritti di proprietà industriale e i brevetti non risulterebbero agevolabili** sia in quanto non rientranti nelle tipologie di beni ammissibili, sia in quanto mai riconducibili ad oneri accessori di un bene materiale.

60

60

# NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

Credito imposta investimenti

PRASSI RECENTE

**Risposta n. 47/2023**  
**Ammesso il credito d'imposta in commento anche i beni noleggiati temporaneamente ad una controllata per l'utilizzo presso cantieri all'estero** (no recapture) a condizione che:

- i beni agevolabili devono appartenere alla struttura produttiva italiana sotto il profilo organizzativo, economico e gestionale e devono essere utilizzati nell'attività ordinariamente svolta dalla stessa; in altri termini, i beni devono mantenere un effettivo nesso funzionale con l'attività d'impresa svolta in Italia;
- l'utilizzo all'estero dei beni non deve assumere una misura prevalente, in termini temporali e economici, rispetto al relativo utilizzo in Italia;
- il canone di noleggio deve essere fissato al medesimo livello che sarebbe stato pattuito tra soggetti indipendenti operanti in condizioni di libera concorrenza e in circostanze comparabili;
- il costo e il rischio dell'investimento devono essere totalmente a carico della controllante, senza che essi siano ribaltati in tutto o in parte, in maniera esplicita o implicita sul soggetto che utilizza il bene in base al contratto di noleggio.

**Risposta n. 62/2023**  
**Investimento complesso: leasing di un fabbricato con "parti impianto"**. Si tratta di beni che sono entrati nella materiale disponibilità della società, sono entrati in funzione (insieme al resto dell'impianto di cui fanno parte) e sono stati interconnessi prima dell'accettazione del fabbricato. Si deve fare riferimento come momento di effettuazione dell'investimento alla data della formale sottoscrizione del verbale di consegna e accettazione dell'immobile anche se gli impianti sono stati interconnessi nell'anno precedente.

61

61

Credito imposta investimenti

PRASSI RECENTE

**Risposta n. 62/2022**  
L'acquisizione della documentazione (perizia) in un periodo di imposta successivo a quello di entrata in funzione ed interconnessione del bene strumentale determina un semplice slittamento in avanti del momento dal quale si inizia a fruire del maggior beneficio dell'iperammortamento e non un ostacolo all'agevolazione.

**Risposta n. 107/2022**  
Il collaudo non sempre è determinante per individuare il momento di effettuazione degli investimenti agevolati. Se non si tratta di elementi essenziali del rapporto, l'investimento si considera realizzato già alla data in cui il bene viene consegnato.

**Risposta n. 270/2022**  
**Obbligo di indicazione del riferimento alla disposizione agevolativa** di cui all'art. 1, commi da 1054 a 1058-ter, della Legge n. 178/2020 - su fatture / documenti relativi agli investimenti agevolati - esteso anche al «documento di trasporto» DDT dato che sono documenti che certificano la consegna del bene. E' possibile regolarizzare i documenti già emessi, sprovvisti delle corrette indicazioni delle disposizioni di riferimento, prima dell'avvio dell'attività di controllo.

**Risposta 317/2022**  
Nel caso di eliminazione dal processo produttivo di un bene strumentale agevolato, l'atto di fuori uscita dei beni agevolati «ex superammortamento» – trattandosi di un atto volontario del beneficiario dell'agevolazione - determina la perdita dell'agevolazione stessa. Pertanto, in caso di cessione o di eliminazione del bene stesso dal processo produttivo, non si potrà fruire di eventuali quote non dedotte della maggiorazione, calcolate secondo il criterio del pro rata temporis.

62

62

# NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

**Credito imposta investimenti**

PRASSI RECENTE

**Risposta 352/2022**  
L'effettuazione dell'**investimento sostitutivo** su beni agevolati «ex iper ammortamento», nel rispetto delle condizioni di cui art. 35 L.205/2019, **che comporta l'interruzione dell'interconnessione** – requisito che deve essere mantenuto per tutto il periodo agevolato - **determina la sospensione della fruizione beneficio e la riduzione proporzionale delle quote residue del beneficio spettante** per il periodo intercorrente tra interruzione della interconnessione dei beni sostituiti e l'avvenuta nuova interconnessione dei beni sostituiti.

**Risposta n. 355/2022**  
Le clausole contrattuali tra le parti sono determinanti al fine di individuare il **momento di effettuazione dell'investimento** e possono conferire alla "consegna" un ruolo preponderante rispetto alle ulteriori attività da eseguire successivamente; queste ultime, infatti, seppur importanti ai fini del funzionamento dei macchinari, sono state considerate dalle parti come accessorie e secondarie rispetto alla materiale consegna dei beni.

**Risoluzione n. 77/E/2021**  
L'accettazione tacita delle opere appaltate da parte del committente può essere desunta anche da diversi elementi: scritture contabili, bilanci, scambi di documentazione, utenze per verificare la messa in funzione del bene.

**Risposta n. 895/2021**  
In presenza di un contratto complesso il **momento di effettuazione dell'investimento** non è semplice da individuare. Il pagamento del saldo senza garanzie fideiussorie a copertura di eventuali violazioni contrattuali del fornitore, è un indicatore in base al quale con ragionevole certezza si può ritenere si sia verificata l'accettazione finale del bene.

**Risposta n. 394/2021**  
Se l'**investimento «prenotato»** non è realizzato nel termine perde il regime fiscale della prenotazione. Prenotazione 2019 ma investimento non realizzato entro 31/12/2020, no iper ammortamento ma credito d'imposta. A prescindere dalle ragioni che hanno impedito la realizzazione dell'investimento (COVID).

63

63

**Credito imposta investimenti**

CUMULABILITÀ

**Circolare n. 9/E/2021 AdE**

Il bonus investimenti «**è cumulabile con altre agevolazioni che abbiano ad oggetto i medesimi costi, a condizione che tale cumulo, tenuto conto anche della non concorrenza alla formazione del reddito e della base imponibile dell'imposta regionale sulle attività produttive..., non porti al superamento del costo sostenuto.**

**Nella verifica si deve tenere conto anche del beneficio ascrivibile alla non concorrenza del credito d'imposta alla formazione del reddito e della base IRAP.**

Se la somma dell'importo degli altri incentivi concessi sugli investimenti ammissibili e del credito di imposta in oggetto, maggiorato del suddetto risparmio d'imposta, risulta minore o uguale al costo agevolabile, è possibile beneficiare del credito di imposta per il suo intero importo.

64

64

# NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata



## ALTRE

65

65



### Credito di imposta per riciclaggio di plastica

#### CREDITO DI IMPOSTA PER RICICLAGGIO DI PLASTICA


**Art. 1 commi 685-690 L. 197/2022 - Ex Art. 1 co. 73-77 legge 145/2018**

per il 2023 e **2024**  
per TUTTE le IMPRESE

**un credito d'imposta pari al 36%** delle spese sostenute e documentate per gli **acquisti di prodotti realizzati con materiali provenienti dalla raccolta differenziata** di imballaggi biodegradabili e compostabili secondo la normativa UNI EN 13432:2002 o derivati dalla raccolta differenziata della carta / alluminio / vetro.

**CARATTERISTICHE DEL CREDITO D'IMPOSTA:**

- è riconosciuto fino ad **un importo massimo di € 20.000** annui per ciascun beneficiario
- esclusivamente in compensazione con mod. F24
- **dall'1.1 del periodo d'imposta successivo a quello in cui sono stati effettuati gli acquisti**
- va indicato nel mod. REDDITI relativo al periodo d'imposta di riconoscimento
- non è tassato ai fini IRPEF / IRES / IRAP
- non rileva ai fini del rapporto di deducibilità degli interessi passivi / componenti negativi ex artt. 61 e 109, comma 5, TUIR
- non è soggetto ai limiti delle compensazioni

 **PLASTIC E SUGAR TAX – proroga entrate in vigore al 1/7/2024 (Ldb 2024)**

66

66

# NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

Legge di bilancio 2023 

## BONUS IN EDILIZIA

### CENNI

- INNALZATA LA % DELLA RITENUTA SU BONIFICI PER DETRAZIONI FISCALI cd. bonifico «parlante» o «speciale»
- BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE

67

67

LDB 213/2023 - art. 1 commi 88 Art. 25 DL 78 

### DETRAZIONI IN EDILIZIA

#### RITENUTA SU BONIFICI «Parlanti»

LA MISURA DELLA RITENUTA D'ACCONTO SUI BONIFICI  
DALL'8% **ALL'11%** ⇨ **DAL 1° MARZO 2024**

Le ritenute che gli istituti di credito/Poste Italiane S.p.A sono tenuti ad operare all'atto dell'accreditamento dei bonifici specifici per beneficiare delle detrazioni fiscali relativi alle spese per interventi di:

- ✓ **Recupero del patrimonio edilizio**
- ✓ **Risparmio energetico**
- ✓ **Sismabonus**
- ✓ **Superbonus**
- ✓ **Barriere architettoniche**

**MISURA DELLA RITENUTA NEL TEMPO**

- 10 % nell'anno 2010
- 4 % dall'anno 2011 all'anno 2014
- 8 % dall'anno 2014 al 29/2/2024
- **11 % dall'1/3/2024**

**Norme attuative e prassi:** Provv. AdE 30/6/2010 – Cir. 40/E/2010

- Nessuna ritenuta va operata dai sostituti d'imposta
- Base di calcolo della ritenuta dopo lo scomputo dell'IVA convenzionalmente stabilita nell'aliquota più elevata 22%
- Certificazione delle ritenute

68

68

# NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

LDB 213/2023 - art. 1 commi 88 Art. 25 DL 78/2010 

## DETRAZIONI IN EDILIZIA

### RITENUTA SU BONIFICI «Parlanti»

STRUMENTI DI PAGAMENTO → PRELIEVO FISCALE  
RICONOSCIMENTO DELLA DETRAZIONE

<b>PERSONE FISICHE PRIVATI ENTI NON COMMERCIALI</b>	Sostenimento della spesa nel periodo agevolato: criterio di cassa => DATA PAGAMENTO  <b>OBBLIGO DEL BONIFICO "parlante", oltre agli altri dati</b>   <b>CAUSALE:</b> Riferimento normativo INTERVENTO → <b>RITENUTA</b>  <b>BENEFICIO FISCALE = NEI LIMITI STABILITI DALLA NORMA / DAL PREZZARIO</b>
<b>IMPRESE SOCIETÀ ENTI COMMERCIALI</b>	Sostenimento della spesa nel periodo agevolato: criterio di competenza => DATA IMPUTAZIONE DEI COSTI/ULTIMAZIONE LAVORI PER I SERVIZI – CONSEGNA/SPEDIZIONE PER I BENI  <b>OBBLIGO</b> di effettuare il pagamento mediante bonifico "parlante" <b>NON RIGUARDA I SOGGETTI ESERCENTI ATTIVITÀ D'IMPRESA</b> (vale comunque il principio dell'utilizzo di mezzi tracciabili)  <b>NESSUNA RITENUTA</b>

Limite max possibile = importo della detrazione per le persone fisiche

69

69

LDB 213/2023 - art. 1 commi 88 Art. 25 DL 78/2010 

## DETRAZIONI IN EDILIZIA

### RITENUTA SU BONIFICI «Parlanti»

STRUMENTI DI PAGAMENTO → PRELIEVO FISCALE  
**RIMEDI IN CASO DI ERRORI NEL PAGAMENTO**

**QUALORA PER ERRORE**

- non siano stati indicati sul bonifico tutti i dati richiesti/non sia stato possibile ripetere il bonifico, la detrazione spetta solo se il contribuente sia in possesso di una **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà rilasciata dall'impresa**, con la quale quest'ultima attesti che i corrispettivi accreditati a suo favore sono stati correttamente contabilizzati ai fini della loro imputazione nella determinazione del reddito d'impresa.

**NB:** Resta fermo che, in sede di controllo, l'AF verifica se il comportamento risulta attuato al fine di eludere il rispetto della normativa relativa all'applicazione della ritenuta.

- i **riferimenti normativi non sono corretti** per tipologia di intervento edilizio, la **detrazione** può comunque essere **riconosciuta senza necessità di ulteriori adempimenti** (Circolare 11/E/2014 risposta 4.5).

70

70





# NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

Bonus in edilizia - ART. 119-TER DL 34/2020 POST DL 212/2023

## BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 75% - IMPRESE E PRIVATI

ART. 119-TER DL 34/2020 POST DL. 212/2023

NUOVO AMBITO DI APPLICAZIONE	NUOVI REQUISITI
<p>per le <b>spese sostenute</b> dal <b>30/12/2023</b> fino al <b>31/12/2025</b> per la rimozione delle barriere architettoniche in edifici già esistenti conformi ai requisiti del DM 236/1989 <b>aventi ad oggetto <u>esclusivamente</u></b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Scale</b></li> <li>• <b>Rampe</b></li> <li>• <b>Ascensori</b></li> <li>• <b>Servoscala</b></li> <li>• <b>Piattaforme elevatrici</b></li> </ul>	<p><b>MODALITA' DI PAGAMENTO:</b>  <b>Bonifico bancario/postale «parlante»</b>                      riferimento norma: <b>Art. 16-bis TUIR</b></p> <p><b>ASSEVERAZIONE:</b>                      Il rispetto dei requisiti di cui al Decreto n. 236/1989 deve risultare da apposita asseverazione rilasciata da tecnici abilitati</p>

Gli interventi agevolati fino al **29/12/2023** per la rimozione delle barriere architettoniche con requisiti previsti dal DM 236/1989 riguardavano:

- una generalità di interventi con requisiti Dm 236/1989 tra i quali infissi, pavimenti, servizi igienici;
- gli interventi di automazione degli impianti e in caso di sostituzione dell'impianto, le spese relative allo smaltimento e alla bonifica dei materiali e dell'impianto sostituito – **ora abrogato**

75

75

Bonus in edilizia - DL 212/2023

## DETRAZIONI IN EDILIZIA

### BONUS BARRIERE ARCHITETTONICHE 75% - IMPRESE E PRIVATI

**OPZIONE PER LA CESSIONE/SCONTO IN FATTURA 2024 – CASI LIMITATI**

<p>Bonus barriere 75% Art. 119-ter DL 34/2020 <b>modificato</b> DL 212/2023</p>	<p><b>2024 - DEROGA AL DIVIETO PER LA CESSIONE/SCONTO LIMITATA</b>  <b>Spese sostenute a decorrere dal 1/1/2024:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>per condomini</b> per interventi sulle parti comuni di edifici a prevalente destinazione abitativa</li> <li>• <b>per persone fisiche con reddito di riferimento ≤ 15.000€</b>                      (requisito non richiesto se in presenza nel nucleo familiare di soggetto disabile)                      - titolari di diritto <b>proprietà</b> o di altro diritto reale di godimento                      - sull'unità immobiliare adibita ad <b>abitazione principale</b>                      (per interventi su unifamiliari/unità abitative in edifici plurifamiliari)</li> </ul>
<p><b>Clausola di salvaguardia</b>                       Bonus barriere 75% Art. 119-ter DL 34/2020   <b>Normativa previgente</b></p>	<p><b>DEROGA AL DIVIETO PER LA CESSIONE/SCONTO LIMITATA</b>  <b>Spese sostenute per interventi sino al 29/12/2023 a condizione che a tale data:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• risulta presentata la richiesta del titolo abilitativo</li> <li>• <b>per i lavori in edilizia libera siano già iniziati</b> prima della predetta data</li> <li>• <b>per i lavori in edilizia libera non ancora iniziati</b> sia già stato stipulato un accordo vincolante tra le parti per la fornitura di beni / servizi e sia stato versato un acconto sul prezzo</li> </ul> <p><b>Spese sostenute dall'1/1/2022 al 31/12/2023:</b> opzione sempre possibile</p>

76

76

# NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

**Bonus in edilizia** 

**DETRAZIONI IN EDILIZIA**

**INTERVENTI EDILIZI: DETRAZIONI PER IMPRESE**

Sismabonus anche «potenziato» → 50% - 70/75% - 80/85% max di spesa € 96.000 UI  
Bonus barriere architettoniche → 75% limite di spesa € 50.000  
Riqualificazione energetica «Ecobonus» → 65% -50% con specifici limiti di spesa

↓

**RISOLUZIONE n. 34/E del 25/6/2020**

**DETRAZIONE SISMABONUS/ ECOBONUS/BARRIERE ESTESA ALLE IMPRESE SU IMMOBILI**

posseduti o detenuti a prescindere dalla qualificazione:

- «STRUMENTALI» per natura e per destinazione (anche locati a terzi)
- «PATRIMONIALI» per abitazioni art. 90 Tuir
- «BENI MERCE»

77

77

**Bonus in edilizia** 

**DETRAZIONI IN EDILIZIA**

**RIQUALIFICAZ. ENERGETICA «ECOBONUS» - IMPRESE E PRIVATI**

**PER LA GENERALITA' DEGLI EDIFICI**

Unità Immobiliari - Parti comuni edifici condominiali

Privati – detrazione Irpef / IMPRESE - detrazione Ires-Irpef

**PER LA GENERALITA' DEGLI INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE EDIFICI**

1. Detrazione 65% e 50% a seconda della tipologia di intervento sino al **31/12/2024**
2. Riconfermate le soglie di importo per intervento
3. Ripartizione in 10 quote annuali

SOGGETTO	INDIVIDUAZIONE DEL "SOSTENIMENTO" DELLA SPESA
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ persone fisiche</li><li>▪ professionisti</li><li>▪ enti non commerciali</li></ul>	<b>Criterio di cassa:</b> data dell'effettivo pagamento, indipendentemente dalla data di avvio degli interventi cui i pagamenti si riferiscono.
<ul style="list-style-type: none"><li>▪ imprese individuali</li><li>▪ società ed enti commerciali</li></ul>	<b>Criterio di competenza:</b> data di ultimazione della prestazione, non rilevando né la data di avvio degli interventi né la data dei pagamenti.

**Prosecuzione di lavori:** se gli interventi consistono nella prosecuzione di lavori della stessa categoria effettuati in precedenza sullo stesso immobile, per il computo del limite massimo della detrazione occorre tener conto anche delle detrazioni fruiti negli anni precedenti.

COMUNICAZIONE ENEA

78

78

# NOVITA' FISCALI MANOVRA e RIFORMA 2024

Lunedì 12 febbraio 2024

Materiale riservato a partecipanti – riproduzione vietata

**Bonus in edilizia**

**DETRAZIONI IN EDILIZIA**

**SISMABONUS PER IMPRESE E PRIVATI**

Spese sostenute **fino al 31/12/2024** riguardanti gli interventi:  
di **riduzione del rischio sismico/messa in sicurezza statica delle abitazioni** e degli **immobili a destinazione produttiva** situati nelle **zone ad alta pericolosità sismica (zone sismiche 1, 2 e 3)**

Detrazione: su un **ammontare massimo di spesa ≤ 96.000 euro per unità immobiliare** da ripartire in **5 quote annuali di pari importo**, pari al:

<b>50%</b> , se non si consegue un miglioramento della classe sismica	<b>70% (75% su parti comuni condominiali)</b> , in caso di riduzione di <b>1 classe di rischio sismico</b>	<b>80% (85% su parti comuni condominiali)</b> , in caso di riduzione di <b>2 classi di rischio sismico</b>
--	---	---

Tra le spese ammissibili rientrano anche quelle effettuate per la **classificazione e verifica sismica** degli immobili

COMUNICAZIONE ENEA

79

**CONFIMI INDUSTRIA AREA FISCALE**

*Grazie per l'attenzione*

80

80